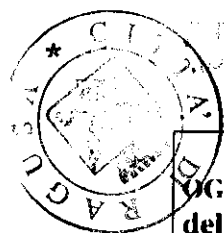


01 AGO. 2014 06 AGO. 2014
Ragusa, lì 01 AGO. 2014
IL RESPONSABILE



3853



FUNZIONALE
Dott.ssa Maria Rosalia Pittari

CITTÀ DI RAGUSA Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.12.2003, successivamente modificato e integrato con le deliberazioni consiliari n.50 del 6.12.2005 e n.95 dell'11.11.2010 (proposta di deliberazione di G.M. n. 79 del 28.02.2014)

N. 46

Data 01.07.2014

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di luglio alle ore 17.30 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (TERRITORIO)	X		16) TUMINO SERENA (M5S)		X
2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)		X	17) BRUGALETTA DAVIDE (M5S)	X	
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		18) DISCA SEBASTIANA (M5S)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) STEVANATO MAURIZIO (M5S)		X
5) LO DESTRO GIUSEPPE (RG. DOMANI)		X	20) SPADOLA FILIPPO (M5S)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (IDEE per RG)		X	21) LEGGIO GIANLUCA (M5S)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)	X		22) ANTOCI FRANCA (M5S)	X	
8) TRINGALI ANTONIO (M5S)		X	23) SCHININA LUCA (M5S)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (MEGAFONO)		X	24) FORNARO DARIO (M5S)	X	
10) IALACQUA CARMELO (MOV.CITTA')		X	25) DIPASQUALE SALVATORE (M5S)		X
11) D'ASTA MARIO (P.D.)		X	26) NICITA MANUELA (M5S)	X	
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)	X		27) LIBERATORE GIOVANNI (M5S)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (MOV. CIV.IB)		X	28) CASTRO MIRELLA (M5S)	X	
14) FEDERICO ZAARA (M5S)	X		29) GULINO DARIO (M5S)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (M5S)	X		30) PORSENNA MAURIZIO (M5S)	X	
PRESENTI	18		ASSENTI	12	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente Dott. Giovanni Iacono il quale con l'assistenza del Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Lumiera dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore VII, Dott. Santi Di Stefano, sulla deliberazione di G.M. n. 79 del 28.02.2014

Ragusa, lì 26.02.2014

F.to Il Dirigente del Settore VII
Dott. Santi Di Stefano

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, lì

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Ragusa, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità, Dott.ssa Maria Letizia Pittari, sulla deliberazione di G.M. n. 79 del 28.02.2014

Ragusa, lì 27.02.2012

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Letizia Pittari

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 79 del 28.02.2014 con la quale la Giunta Municipale ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.12.2003, successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni consiliari n.50 del 6.12.2005 e n.95 dell'11.11.2010";

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa, dal Dirigente del Settore VII Dott. Santi Di Stefano, sulla regolarità tecnica, e dal Segretario Generale Dott.ssa Maria Letizia Pittari, in ordine alla legittimità;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.12.2003 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale e le successive deliberazioni consiliari n.50 del 6.12.2005 e n.95 dell'11.11.2010, con le quali tale regolamento è stato modificato ed integrato;

Dato atto che, per semplificare e completare il Regolamento in alcune sue parti non disciplinate, si è ritenuto opportuno modificare tale regolamento nel seguente modo:

1. **Criteri per la formulazione della graduatoria (ex art.8 ora art.7).** Vengono rimodulati e semplificati i criteri di valutazione delle istanze finalizzate alla formulazione della graduatoria, che diventano meno discrezionali nella valutazione della Commissione. In particolare scompare la valutazione sulla "capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali", dove costituivano elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale. Tali dichiarazioni venivano effettuate con una relazione tecnica non riscontrabile.
2. **Tempistica da rispettare (ex artt. 20-21 e 25 e ora art.14).** Vengono semplificati i tempi e i modi di presentazione del progetto e successivi "step" in un unico articolo (art.14), che riporta in modo facilmente intellegibile la tempistica da rispettare;
3. **Sanzioni per la mancata tempistica da rispettare (ex artt. 21-25 ora art.15).** Analogamente vengono riportati in un unico articolo (art.15) le sanzioni per la mancata osservanza della tempistica da rispettare;
4. Vengono soppressi gli articoli riguardanti la cessione in diritto di superficie, perché mai richiesta dalle ditte interessate al lotto artigianale nei precedenti bandi (riferimenti ex art.10 ed ex artt. 13-14-15-16-17);
5. Vengono modificati gli articoli che riguardano le caratteristiche costruttive e la conformità al progetto delle opere da realizzare, al fine del rispetto della destinazione principale del capannone ad uso artigianale ed alla luce delle nuove norme di settore (ex artt. 23-24 ora artt. 17 e 18);
6. **Limiti dal diritto di proprietà (ex art.26 ora art.19).** Vengono integrati i limiti al diritto di proprietà e viene contratto da 10 a 5 anni il periodo di cessione dell'area e/o dell'opificio ad altra ditta artigiana;
7. **Restituzione delle somme versate.** Viene modificato l'ex art.35 3 sostituito con l'art.26.

Ritenuto pertanto di modificare il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.12.2003, successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni n.50 del 6.12.2005 e n.95 dell'11.11.2010;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla 6^a Commissione Consiliare "Sviluppo Economico, Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Turismo e Politiche Giovanili" nella seduta del 3.04.2014;

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Economiche e Patrimoniali, Dott. Stefano Martorana;

Tenuto conto della discussione di che trattasi, riportata nel verbale di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale sono stati presentati n. 19 emendamenti, e n. 4 sub – emendamenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui i nn. 4 e 15 sono stati ritirati dai consiglieri proponenti, e sui quali sono stati resi i pareri previsti per legge, in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità;

Emendamento n. 1 presentato dal cons. Liberatore: <<Art.3 – Tipo di cessione – Aggiungere il seguente comma: “E’ possibile cedere i lotti e gli spazi interclusi che risultano in stato di abbandono e che non è stato possibile assegnare, a causa dell’ubicazione o delle ridotte dimensioni. Le aziende confinanti il lotto intercluso, oggetto dell’agevolazione, si impegnano ad utilizzare lo spazio assegnato a destinarne almeno il 30 % a verde” >>.

Il Presidente, nominando scrutatori i conss. Castro, Disca e Laporta, pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 22, votanti 21, voti favorevoli 21, 1 astenuto (cons. Massari), assenti i consiglieri Migliore, Lo Destro, Mirabella, Tringali, Chiavola, D'Asta, Tumino S., Fornaro. Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n.2 presentato dal cons. Liberatore: <<Aggiungere all'art.5 alla fine del secondo comma: “nel caso in cui il lotto intercluso si trovi tra due aziende che hanno fatto richiesta di ampliamento , il lotto sarà assegnato in parti uguali” >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 20, votanti 17, voti favorevoli 16, 1 voto contrario (cons. Tumino M.), astenuti 3 (conss. Laporta, Marino, Morando), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, Chiavola, D'Asta, Agosta, Tumino S., Fornaro. Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n.3 presentato dai conss. Stevanato, Spadola e Leggio: <<Art.7 – Criteri per la formazione della graduatoria – Secondo comma aggiungere il titolo F: “1 Aziende di trasformazione, valorizzazione, commercializzazione e offerta di prodotti tipici locali (dell’artigianat, dell’agricoltura etc.)” >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 20, votanti 18, voti favorevoli 18, astenuti 2 (conss. Laporta, Marino), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, Chiavola, D'Asta, Agosta, Tumino S., Fornaro. Il superiore emendamento viene approvato.

L'emendamento n. 4 viene ritirato dal consigliere proponente.

Emendamento n. 5 presentato dai conss. Stevanato, Spadola e Leggio: <<Aggiungere all'art. 19 dopo il comma 5 il seguente nuovo comma: “ Il divieto di cessione del lotto e delle eventuali strutture edilizie ivi costruite non si applica nei seguenti casi:

- Per cessazione dell'attività da parte del soggetto assegnatario;
- Per assegnazione del bene ad uno dei soci a seguito di scioglimento della società” >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 22, votanti 19, voti favorevoli 19, astenuti 3 (cons. Laporta, Marino, Chiavola), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino S., Fornaro. Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n. 7 presentato dall'Amministrazione Comunale: <<Art. 7 – Criteri per la formazione della graduatoria. Secondo comma, modificare il titolo C:

1. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che, a causa delle emissioni prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica o necessitano di particolari strumenti preventivi che possono essere in parte espressi con la classificazione di attività insalubre, come stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994:

TIPOLOGIA	PUNTI
Industrie insalubri di prima classe	10
Industrie insalubri di seconda classe	6

2. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che producono inquinamento acustico in ambiente esterno e/o abitativo, per le quali, sulla base della normativa vigente in materia e/regolamenti comunali, debbono essere collocate in partizioni definite di territorio in accordo con gli strumenti urbanistici adottati.

PUNTI 10

3. Tipologie di insediamenti artigianali a attività la cui produzione determina scarichi di acque reflue assimilabili e non agli scarichi civili, per le quali la normativa vigente in materia di tutela dei corpi idrici prevede installazioni e/o dispositivi idonei al rispetto e mantenimento dei parametri di legge:

TIPOLOGIA	PUNTI
Acque reflue non assimilabili agli scarichi civili	10
Acque reflue assimilabili agli scarichi civili	6

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 20, voti favorevoli 20, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino S., Fornaro, Dipasquale, Nicita. Il superiore emendamento viene approvato.

Sub – emendamento n.1 all'emendamento n. 6 presentato dal cons. Tumino Maurizio: <<Dopo la parola "rinuncia" aggiungere "nella fase di assegnazione del lotto" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore sub – emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 22, votanti 14, voti favorevoli 6, voti contrari 8 (cons. Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Spadola, Schinina, Liberatore, Gulino), astenuti 7 (cons. Ialacqua, Stevanato, Leggio, Antoci, Dipasquale, Castro, Porsenna), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino S., Dipasquale. Il superiore sub – emendamento viene respinto.

Emendamento n. 6 presentato dall'Amministrazione Comunale: <<Art.6 - Aggiungere all'ultimo comma: "Nel caso in cui la rinuncia sia fatta dall'impresa per le dimensioni del lotto incompatibili con quelle richieste dall'attività produttiva, l'impresa rimane in graduatoria, passando però in coda" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 22, votanti 17, voti favorevoli 17, astenuti 5 (conss. Laporta, Tumino M., Marino, Chiavola, Morando), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino S., Dipasquale. Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n. 8 presentato dall'Amministrazione Comunale: <<Sostituire all'art. 5 "pari al 20 % di tali assegnazioni" con "pari al 50% di tali assegnazioni" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 23, votanti 20, voti favorevoli 20, astenuti 3 (conss. Laporta, Marino, Chiavola), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino Serena. Il superiore emendamento viene approvato.

Sub - emendamento n. 2 all'emendamento n. 9 presentato dai conss. Gulino e Agosta: << Sostituire il termine "180 gg." con "120 gg." >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore sub - emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino S., Brugaletta, Nicita. Il superiore sub - emendamento viene approvato.

Emendamento n. 9 come sopra sub - emendato, presentato dai conss. Tumino M. e Mirabella: <<Modificare all'art.14 come segue: "La ditte assegnatarie, che hanno firmato l'atto di impegno all'acquisto del terreno e che hanno versato la caparra del 20% sul costo complessivo del lotto, sono tenute entro 180 giorni a presentare il progetto delle opere da realizzare tramite il SUAP, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del DPR 160/2010.

Il SUAP entro trenta giorni dal ricevimento della istanza può richiedere documentazione integrativa. Decorso tale termine, l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo unico entro trenta giorni, salvo i termini più brevi previsti dalle norme vigenti o eventuali interruzioni richiesti da enti e/o uffici coinvolti.

I lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del titolo edilizio ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio, salvo proroghe" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 23, votanti 22, voti favorevoli 22, 1 astenuto (cons. Leggio), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino Serena. Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n. 12 presentato dai conss. Tumino M., Mirabella, Morando, Marino, Laporta: <<Eliminare all'art. 7 le parole che vanno dal "Titolo A al punteggio 4" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 23, votanti 22, voti favorevoli 6, voti contrari 16 (conss. Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Liberatore, Dipasquale, Nicita, Castro, Gulino, Porsenna), 1 astenuto (cons. Ialacqua), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Tringali, D'Asta, Tumino Serena. Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n. 10 presentato dai conss. Tumino M., Morando, Marino e Laporta: << Aggiungere all'art. 7 "Titolo A impresa operante da almeno 3 anni, punteggio fisso attribuire 10 punti" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 11, voti favorevoli 5, voti contrari 6 (conss. Disca, Schininà, Fornaro, Nicita, Gulino, Porsenna), 10 astenuti (conss. Ialacqua, Federico, Brugaletta, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Dipasquale, Liberatore, Castro), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, D'Asta, Agosta, Tumino Serena. Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n.11 presentato dai conss. Tumino M., Mirabella, Morando, Marino, Laporta: <<Eliminare all'art. 6 le parole "un componente tecnico, nominato dal Sindaco, che la presiede" ed aggiungere dopo la parola del Settore Sviluppo Economico "che la presiede" >>.

Il Presidente, con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Disca, Castro e Morando, pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 19, voti favorevoli 4, voti contrari 15 (conss. Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Liberatore, Dipasquale, Nicita, Porsenna), assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena, Gulino. Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n.13 presentato dai conss. Tumino M., Morando, Marino, Laporta: << Sostituire all'art.17 al comma 2 la parola "lavorativa" con "complessiva" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 19, voti favorevoli 3, voti contrari 2 (conss. Disca e Porsenna), astenuti 14 (conss. Iacono, Federico, Agosta, Brugaletta, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro), assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena, Gulino. Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n.14 presentato dai conss. Tumino M., Morando, Marino, Laporta: <<Eliminare all'art. 7 l'ultimo comma e sostituire nell'articolo 20 la parola "da ciascun componente" con "la Commissione" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 20, votanti 19, voti favorevoli 3, voti contrari 16 (conss. Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Liberatore, Dipasquale, Nicita, Castro, Gulino, Porsenna), 1 astenuto (cons. Iacono), assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena. Il superiore emendamento viene respinto.

Sub – emendamento n. 4 all'emendamento n.16 presentato dai conss. Tumino M., Stevanato e Brugaletta: << Aggiungere dopo "inizio attività" la parola "nel nuovo sito all'interno della zona artigianale" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore sub – emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 19, voti favorevoli 19, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena, Leggio. Il superiore sub – emendamento viene approvato.

Emendamento n.16 come sopra sub – emendato, presentato dai conss. Tumino M., Morando, Marino, Laporta: << Sostituire all'art. 19 le parole "se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'atto di acquisto" con le parole "se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di inizio attività" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento, già sub – emendato, e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 19, voti favorevoli 19, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena, Leggio. Il superiore emendamento viene approvato.

Sub – emendamento n. 3 all'emendamento n. 15 presentato dai conss. Tumino M. e Morando <<All'emendamento n. 15 eliminare la parola "vietata" ed eliminare dalle parole "la locazione fino alle parole "lotto artigianale" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore sub – emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 19, votanti 3, voti favorevoli 3, astenuti 16 (conss. Iacono, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Gulino, Porsenna, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena, Leggio. Il superiore sub – emendamento viene respinto.

L'emendamento n. 15 viene ritirato dai consiglieri proponenti.

Emendamento n. 17 presentato dai conss. Tumino M., Morando, Marino, Laporta: "Eliminare l'art.26".

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 19, voti favorevoli 19, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena, Leggio. Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n.18 presentato dai conss. Tumino M., Morando, Marino, Laporta: <<All'art.5 sostituire la parola "pari al 20" con la parola "al 60%" >>.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 20, votanti 19, voti favorevoli 3, voti contrari 16 (conss. Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Gulino, Porsenna), 1 astenuto (cons. Iacono), assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena. Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n. 19 presentato dai conss. Tumino M., Morando, Marino, Laporta: "Eliminare all'art. 5 il primo comma".

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 20, voti favorevoli 3, voti contrari 17 (conss. Iacono, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Gulino, Porsenna), assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena. Il superiore emendamento viene respinto.

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/ 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 17 voti favorevoli, 3 astenuti (conss. Tumino M., Chiavola, Morando), espressi per appello nominale dai 20 consiglieri presenti su 17 votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Disca e Castro, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Mirabella, Marino, Tringali, Ialacqua, D'Asta, Tumino Serena;

DELIBERA

1) Approvare la "Modifica al Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.12.2003, successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni consiliari n.50 del 6.12.2005 e n.95 dell'11.11.2010", così come sopra emendato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Parte Integrante : Regolamento emendato, n. 19 emendamenti, n. 4 sub – emendamenti.

MLB

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Giovanni Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ing. Maurizio Tumino

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
.....16 LUG 2014..... e rimarrà affissa fino al.....31 LUG 2014.....per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Sofonia Francesco)

Ragusa, li 16 LUG 2014

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal.....16 LUG 2014.....al.....31 LUG 2014.....
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno.....16 LUG 2014.....ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal.....16 LUG 2014.....senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da

Ragusa, li 16 LUG 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676231 – Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi **dal 01/08/2014 al 16/08/2014** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa, 18/08/2014

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di **C.C. n. 46 del 01/07/2014** avente per oggetto: "**Modifica del regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 19.12.2003, successivamente modificato e integrato con le deliberazioni consiliari n. 50 del 6.12.2005 e n. 95 dell'11.11.2010 (proposta di deliberazione di g.m. n. 79 del 28.02.2014).**", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 01/08/2014 al 16/08/2014**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, 18/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

PRESENTATO IN AULA
IL 1/7/2014 ALL'ORA 20.20

[Signature]

[Signature]

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 66 del 01/02/14



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

all'EM. N. 6

SUB EMENDAMENTO N. 1

DOPO LA PAROLA "RINUNCIA" AGGIUNGERE, NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE
DEL LOTTO

nome e cognome

Firma

[Signature]

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Ragusa 04/07/14

Il Dirigente Del Settore VII

Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa _____

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili

Parere _____ dell'Organo di Revisione

Ragusa _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 01/7/2014

Il Segretario Generale

Presentato in
data 21/02/20
ore 21,00

fy

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 66 del 01/02/14



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

SUBEMENDAMENTO N. 2 ALL'EMENDAMENTO N° 9

SOSTITUIRE IL TERMINO "180 GG" CON "120 GG"

nome e cognome

DARIO GULINO
FAS. 70 AGOSTO

Firma

Dario Gulino

Il Dirigente Del Settore VII

Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria
Ragusa _____

Il Responsabile Del Servizi Finanziari e Contabill

Parere _____ dell'Organo di Revisione

Ragusa

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 01/07/2015

Il Segretario Generale

PRESENTATO IN AULA
IL 1° LUGLIO 2014 ALLA
COMMISSIONE U.S.

[Signature] *[Signature]*

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/07/14



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

SUB EMENDAMENTO N. 03 ALL'EMENDAMENTO N. 15
ELIMINARE LA PAROLA "VIRTU' " ED

~~EL~~ ELIMINARE DALLA PAROLA " LA LOCAZIONE " FINO
ALLA PAROLA " LOTTO ARTIGIANALE "

nome e cognome

TUINO

RODRIGO

Firma

[Signature]
[Signature]

Ragusa 04/07/14

Il Dirigente Del Settore Uff

Ragusa

Ragusa

Ragusa 01/A/2014

Il Segretario Generale

PRESENTATO IN AULA
IL 10 LUGLIO 2014
n.10

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/02/14



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

203 EMENDAMENTO N. 4 ALL'EMENDAMENTO N. 16

AGGIUNGERE DOPO INIZIO ATTIVITA'

LA PAROLA "NEL NUOVO SITO ALL'INTERNO DELLA ZONA AGRICOLA"

nome e cognome

TUMINO

MAURIZIO STEFANO
DAVIDE ORIOLETTA

Firme

[Signature]
[Signature]

Il Dirigente Del Settore VII

**Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabill**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Segretario Generale

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Parte ...
allegata alla deliberazione
N. 66 del 01/02/14

Argomento in esame: Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale

Emendamento n. 1

alle ore 17.15 del 22-04-2014 *Acier*



Art. 3 – Tipo di Cessione

Aggiungere il seguente comma:

E' possibile cedere i lotti e gli spazi interclusi che risultano in stato di abbandono, e che non è stato possibile assegnare a causa dell'ubicazione o delle ridotte dimensioni. Le aziende confinanti il lotto intercluso oggetto dell'agevolazione, si impegnano ad utilizzare lo spazio assegnato e a destinarne almeno il 30% a verde.

Presentato dai consiglieri Giovanni Liberatore

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

Ragusa

21/07/14

P Il Dirigente del Settore

[Signature]

Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Ragusa

21/07/2014

V.
Il Segretario Generale

[Signature]

Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere:

Ragusa

/
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere:

Ragusa

/
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/07/14

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale

Emendamento n. 2

alle ore 18.15 del 22.04.2014 *Decisione*



Aggiungere all'art. 5 alla fine del secondo comma:

nel caso in cui il lotto intercluso si trovi tra due aziende che hanno fatto richiesta di ampliamento, il lotto sarà assegnato in parti uguali.

Presentato dai consiglieri

Gianni Liberatore

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

Ragusa

01/02/14

P Il Dirigente del Settore



Parere di legittimità

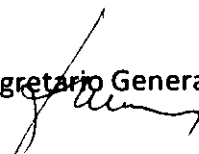
Si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Ragusa

01/02/2014

V.
Il Segretario Generale



Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere:

Ragusa

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere:

Ragusa

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale

Emendamento n. 3

alle ore 17.36 del 22-04-2014 *Consiglio*

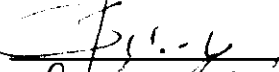
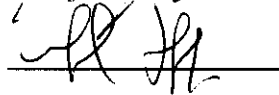
Art. 7 – Criteri per la formazione della graduatoria



Secondo comma, aggiungere il titolo F:

1. Aziende di trasformazione, valorizzazione, commercializzazione e offerta di prodotti tipici locali (dell'artigianato, dell'agricoltura, ecc..) PUNTI 10

Presentato dai consiglieri


 (SPADOLA)
 (LEGGIO GIANLUCA)

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore

Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

FAVOREVOLE

Il Segretario Generale

Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/07/14

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale

Emendamento n. 4

alle ore 17.36 del 22-06-2014 *On. ...*

Art. 19 – Limiti al diritto di proprietà

Al comma 5 eliminare la frase "la locazione del lotto o dell'opificio realizzato o di parti di esso"

Aggiungere l'articolo 19/bis – LOCAZIONE

Dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, è possibile concedere in locazione l'immobile, o in affitto l'azienda.

In tale ipotesi è fatto obbligo al soggetto assegnatario del lotto di comunicare al Comune di Ragusa la volontà di procedere alla locazione dell'immobile o all'affitto dell'azienda e il nominativo del soggetto interessato, indicando esattamente la denominazione dell'azienda (ragione sociale ed eventuale marchio) e l'attività svolta.

L'immobile locato deve sempre mantenere invariato le caratteristiche e i requisiti dell'attività originaria per la quale è stato possibile assegnare il lotto.

Presentato dai consiglieri

[Signature]
[Signature] (SPADOLA)
[Signature] (LEGGIO GIANZUCCI)

PITIRATO
[Signature]

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: CONTRARIO IN QUANTO LA NORMA TUTELE L'EVENTUALI
RISCHIO DI SPECULAZIONE E SI PONDE IN CONTRASTO CON LO SPIRITO
DELL'ISTITUTO
PER RAGIONE
Ragusa 01/07/2014
Il Dirigente del Settore

Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO RICHIAMANDO LE MOTIVAZIONI DEL PARERE TECNICO
Ragusa 01/07/2014

V.
Il Segretario Generale

Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale

Emendamento n. 5

alle ore 17.36 del 22.04.2014 *Quora*



Aggiungere all'art. 19 dopo il comma 5 il seguente nuovo comma:

Il divieto di cessione del lotto e delle eventuali strutture edilizie ivi costruite non si applica nei seguenti casi:

- Per cessazione dell'attività da parte del soggetto assegnatario;
- Per assegnazione del bene ad uno dei soci a seguito di scioglimento della società.

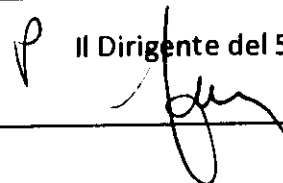
Presentato dai consiglieri

Giulio
Stefano (SIADON)
Elia (LEGGIO GIANZUCCA)

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

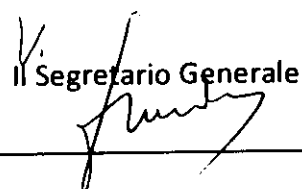
Ragusa 01/07/14

P Il Dirigente del Settore


Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 01/07/2014

V. Il Segretario Generale


Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere: _____

Ragusa _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Regolamento zona Artigianale

EMENDAMENTO N. 6 ore 17.40 del 22.04.2014

Art 6, ABRUNDEE An' jotto cava:

U nel cap in cui la mura c'è fatta st' mura
per le mura da loro mura c'è fatta
st' mura da loro mura c'è fatta
st' mura da loro mura c'è fatta

nome e cognome

Amministratore Comunale

Firma

Ragusa 21/09/14

Il Dirigente Del Settore

[illegible]

Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria
Ragusa _____

**Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili**

[illegible]**Parere _____ dell'Organo di Revisione****Ragusa**_____

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 01/17/2014

V.
Il Segretario Generale

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale

Emendamento n. 7

alle ore 18.40 del 22-06-2014 *Devere*

Art. 7 – Criteri per la formazione della graduatoria

Secondo comma, modificare il titolo C:

1. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che, a causa delle emissioni prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica e necessitano di particolari strumenti preventivi che possono essere in parte espressi con la classificazione di attività insalubre come stabilito dal decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994:

TIPOLOGIA	PUNTI
Industrie insalubri di prima classe	10
Industrie insalubri di seconda classe	6

2. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che producono inquinamento acustico in ambiente esterno e/o abitativo, per le quali, sulla base della normative vigente in materia e/o regolamenti comunali debbono essere collocate in partizioni definite di territorio in accordo con gli strumenti urbanistici adottati. PUNTI 10

3. Tipologie di insediamenti artigianali e attività la cui produzione determina scarichi di acque reflue assimilabili e non agli scarichi civili, per le quali la normativa vigente in materia di tutela dei corpi idrici prevede installazioni e/o dispositivi idonei al rispetto e mantenimento dei parametri di legge:

TIPOLOGIA	PUNTI
Acque reflue non assimilabili agli scarichi civili	10
Acque reflue assimilabili agli scarichi civili	6

Presentato dal ~~consiglio~~

Adriano FERRONE CONDUGLIE



Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Ragusa

01/04/14

P Il Dirigente del Settore

Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Ragusa

01/04/2014

V.
Il Segretario Generale

Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere:

Ragusa

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere:

Ragusa

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parte integrante e sostanziale
delegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/07/14

Presentato nel corso
della seduta di
del 1° luglio 2014
h. 18



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 8

~~CONTRIBUTO~~ AN' ART. 5 "FARI AL 20% DI
TALI APPREZZAZIONI" CON "FARI AL 50% DI
TALI APPREZZAZIONI"

nome e cognome

ADMINISTRATORE COMUNALE

Firma

[Signature]

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/02/14

PROPOSTA IL 1/1/14

In Cons. 007.

del 16/10

Gm



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 09

MODIFICARE L'ART. 11 COME SEGUE

LE DITTE ASSEGNATARIE CHE HANNO FIRMATO L'ATTO DI IMPEGNO ALL'ACQUISTO DEL
TERRENO E CHE HANNO VERSATO LA CAPARRIA DEL 20% SUL COSTO COMPLESSIVO
DEL LOTTO, SONO TENUTE ENTRO 180 GIORNI A PRESENTARE IL PROGETTO DELLE
OPERE DA REALIZZARE TRAMITE IL SUAP IN OSSEQUIO A QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 7 DEL DPR 160/2010.

IL SUAP ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA ISTANZA PUO'
RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA. DECORSO TALE TERMINE L'ISTANZA
SI INTENDE CORRETTAMENTE PRESENTATA,

VERIFICATA LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE, IL SUAP ADOTTA IL
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO UNICO ENTRO 90 GIORNI, SALVO I TERMINI
PIU' BREVI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI. 30 DI EVENTUALI INTERAZIONI
RICHIESE DA ENTE/O UFFICI COINVOLTI

I LAVORI DOVRANNO INIZIARE ENTRO 1 ANNO DAL RILASCIO
DEL TITOLO EDILIZIO ED ESSERE ULTIMATI ENTRO TRE ANNI
DALLA DATA DI INIZIO, SALVO PROROGHE

nome e cognome

Firme

TUMINO

MIRABELLA

[Signature]
F. M. Mirabella

Il Segretario Generale

Documento integrante e sostanziale
allegato alla delibera consiliare
N. 46 del 21/02/14

Presentato durante
del 4° luglio 20
ore 19



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 10

AGGIUNGERE ALL'ART. 7

TITOLO A IMPRESA OPERANTE DA ALMENO 3 ANNI
PUNTEGGIO FISSO ATTRIBUIBILE 10 PUNTI

nome e cognome

TUHIRO

MRAND

MARINO

La portu

Firme

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 13

ELIMINARE ALL'ART. 6 LE PAROLE

" UN COMPONENTE TECNICO, NOMINATO DAL SINDACO, CHE LA
PRESIEDE

ED AGGIUNGERE DOPO LA PAROLA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
" CHE LA PRESIEDE"

nome e cognome

TUMINO
MIRABELLA
BRANDI
MARINO
LAPORTA

Firme

[Signature]
Mirabella
[Signature]
[Signature]

[illegible]

Ragusa 01 / 07 / 14

Ragusa _____

Ragusa_____

[illegible]

Ragusa 01/08/2014

Il Segretario Generale

Atto integrativo o sostitutivo
allegato alla delibera consuntiva
N. 46 del 01/02/14

Presentato
P.O. 01.02.14
ore 14



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 12

ELIMINARE ALL'ART. 7 ~~IL TITOLO A~~

LE PAROLE CHE VANNO DAL

"TITOLO A ~~AL PONTEGGIO~~ AL PONTEGGIO L"

nome e cognome

TURINO

MIRABELLA

MORANDO

MARINO

Laporta

Firme

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Il Segretario Generale

Presentato dalla
P.C. 01.02.0
del

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/02/16



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 13

SOSTITUIRE ALL'ART. 17 AL COMMA 2

LA PAROLA LAVORATIVA CON COMPLESSIVA

nome e cognome

Tomino

Corrado

Marino

Laporta

Firme

[Handwritten signatures]

Ragusa 01 / 07 / 14

Il Dirigente Del Settore VII

Ragusa

Ragusa

Ragusa 01/07/2014

Il Segretario Generale

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/02/16

Presunta C. C.
del 1° luglio 2016
ore 19



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 14

ELIMINARE ALL'ART. 1 L'ULTIMO COMMA

~~IL COMMA~~

E SOSTITUIRE NELL'ARTICOLATO

LA PAROLA "DA CIASCUN COMPONENTE" CON LA COMMISSIONE

nome e cognome

TOMINO

MONARDI

MARINO

Laposta

Firme

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Ragusa 01/07/14

Il Dirigente Del Settore VII

Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa _____

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili

Parere _____ dell'Organo di Revisione

Ragusa _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 01/7/2014

Il Segretario Generale

Atto integrante e sostanziale
allegato alla delibera consiliare
N. 46 del 01/02/14

Presunta
01/02/2014
ore 14



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 15

ELIMINARE L'ART. 18

AL COMMA 5

LE PAROLE

INVIETATE LA CESSIONE D'AZIENDA, IL CAMBIO
DI ATTIVITÀ, LA LOCAZIONE FINO ALLA ^{PAROLA} LOTTO ANTICIPANALE

nome e cognome

TOMINO

VORANDO

MARINO

La porta

ATTIRATO

Firme

[Handwritten signatures]

Parere FAVOREVOLE **sulla regolarità tecnica**

Il Dirigente Del Settore

Ragusa

Ragusa_____

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Il Segretario Generale

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/02/14

Trasmissione
del 1° luglio
2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 16

SOSTITUIRE ALL'ART. 18

LE PAROLE " SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO 5 ANNI
DALL'ATTO DI ACQUISTO" CON LE PAROLE

" SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO 2 ANNI DALLA DATA DI
INIZIO ATTIVITA' "

nome e cognome

TOMINO

RODRIGO

MARINO

La porta

Firma

[Handwritten signatures]

Ragusa 01/07/14

Il Dirigente Del Settore 54

Ragusa _____

Il Responsabile Dei Servizi Finanziari e Contabili

Ragusa

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ragusa 21/12/2014

Il Segretario Generale

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 46 del 01/02/14

Presentato C.C.
del 1° luglio 2014
ore 19



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 1 R

ELIMINARE L'ART. 25

nome e cognome

TUNINO
ORLANDO
MARINO
La porta

Firme

[Handwritten signatures]

[illegible]

Parere FAVOREVILE sulla regolarità tecnica

Ragusa 01/07/16

Il Dirigente Del Settore ✓ 11

[illegible]

Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa _____

Il Responsabile Dei Servizi Finanziari e Contabili

[illegible]

Parere _____ dell'Organo di Revisione

Ragusa

Il Collegio dei Revisori dei Conti

[illegible]

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 01/07/2014

Il Segretario Generale

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consuntiva
N. 46 del 01/02/14

Presentato
P.C. del
luglio 2014
me



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 18

all'ART. 5

SOSTITUIRE LA PAROLA "PARA AL 5" CON LA PAROLA
AL 60%.

nome e cognome

TOMINO

MODANO

MARINO

Le posto

Firma

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

.....

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Ragusa 01/07/14

Il Dirigente Del Settore 114
[Signature]

.....

Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa _____

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili

[Signature]

.....

Parere _____ dell'Organo di Revisione

Ragusa _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti

[Signature]

.....

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 01/7/14

Il Segretario Generale
[Signature]

Atto integrante e sostitutivo
allegato alla deliberazione
N. 46 del 01/02/14

Presunto risolto
del 1° luglio 2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 19

ELIMINARE ALL'ART. 5 IL PRIMO COMMA

nome e cognome

TOMINO
MARINO
MARINO
La porta

Firma

[Handwritten signatures]

Parere FAVOREVILE sulla regolarità tecnica

Ragusa 01/07/14

Il Dirigente Del Settore VII
[Signature]

Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa _____

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili

[Signature]

Parere _____ dell'Organo di Revisione

Ragusa _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVILE di legittimità

Ragusa 01/07/2014

Il Segretario Generale
[Signature]



46

01/08/14

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

SERVIZIO IV Servizi per l'industria e l'artigianato

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DELLA ZONA ARTIGIANALE

ART. 1 FINALITA' E DESTINATARI

Il Comune di Ragusa, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività artigianali e la nascita di nuove imprese, predispone piani di insediamento nelle zone che il P.R.G. ha individuato quali destinatarie di attività artigianali.

In attuazione dei predetti piani di insediamento, il Comune di Ragusa e/o consorzi di imprese artigiane procedono all'acquisizione delle aree necessarie e alla relativa urbanizzazione, al fine di cederle successivamente per la realizzazione di edifici destinati esclusivamente alle attività produttive di tipo artigianale.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL BANDO

All'assegnazione degli stacchi di terreno, altrimenti e indifferentemente detti "moduli", costituenti l'unità edificabile minima in cui si articolano i lotti dell'area artigianale di cui all'art. 1, si procederà a seguito di bando, predisposto congiuntamente dal Settore Sviluppo Economico e dal Settore - Urbanistica - Servizio Edilizia Privata

Il bando deve indicare:

- L'elenco degli stacchi di terreno disponibili;
- La percentuale di superficie riservata a consorzi o cooperative di artigiani
- La superficie di ogni singolo stacco o modulo;
- Indici e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde etc. (Norme di Attuazione);
- Tipo di cessione: diritto di proprietà
- Costo del singolo stacco
- Termini e modalità di pagamento
- Tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli (attuazione dell'intervento, ammissibilità della vendita, termini e modalità di controllo della cessione in vendita, casi di risoluzione del contratto di cessione.
- Modalità di presentazione della domanda, contenuto, dichiarazioni da rendere e documenti da allegare

- Scadenza del bando

ART. 3 TIPO DI CESSIONE

Le aree della zona artigianale sono assegnate : in diritto di proprietà.

E' possibile cedere i lotti e gli spazi interclusi che risultano in stato di abbandono e che non è stato possibile assegnare a causa dell'ubicazione o delle ridotte dimensioni. Le aziende confinanti il lotto intercluso oggetto dell'agevolazione, si impegnano ad utilizzare lo spazio assegnato e a destinarne almeno il 30% a verde.

ART. 4 REQUISITI IMPRENDITORIALI

Possono partecipare al bando per l'assegnazione dei moduli:

1. artigiani e imprese artigiane
2. Consorzi e cooperative di artigiani.

Sono escluse le imprese che pur avendo i requisiti richiesti, risultano essere proprietarie o utilizzatrici con diritto di superficie di aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi offerte da Enti Pubblici o Enti a Partecipazione pubblica.

I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli richiamati dall'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1986 n. 3 e successive modifiche e che qui si intendono richiamate.

La precedente disposizione si intenderà automaticamente modificata a seguito di eventuali disposizioni successive alla predetta normativa.

ART. 5 RISERVE DI MODULI

Ai consorzi e alle cooperative di artigiani va riservato il 10% della superficie disponibile, condizione questa da rispettare solo nel caso in cui, con tale percentuale, si raggiunga la superficie di almeno mq. 400.

Nel caso in cui si debba procedere all'assegnazione di nuovi lotti, resisi liberi a seguito di revoche o rinunce, è riservata una quota, pari al 50 % di tali assegnazioni, a quelle ditte già operanti nel nuovo opificio realizzato nella zona artigianale, che vogliano ampliare la superficie a loro assegnata in area strettamente contigua (non necessariamente con un nuovo opificio). Nel caso in cui il lotto intercluso si trovi tra due aziende che hanno fatto richiesta di ampliamento, il lotto sarà assegnato in parti uguali.

Per tale assegnazione si farà ricorso ad una apposita graduatoria che sarà sviluppata e definita dalla Commissione Multisetoriale di cui all'art. 6.

Nel rispetto delle N.T.A. per ciò che riguarda gli schemi di accorpamento possono essere assegnati alla stessa impresa multipli di un lotto.

ART. 6 COMMISSIONE MULTISETTORIALE

Le istanze che il Dirigente del Settore Sviluppo Economico riterrà ammissibili, alla luce dei criteri di cui agli articoli precedenti, saranno esaminate nel corso di una apposita Commissione Multisetoriale finalizzata alla predisposizione di una graduatoria, da tenersi in una o più sedute.

La Commissione dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla approvazione della

Determinazione Dirigenziale che prende atto delle ditte ammesse al suo esame .
Alla Commissione parteciperanno:

- Un componente tecnico, nominato dal sindaco, che la presiede
- Il Segretario Generale
- Il dirigente del Settore Sviluppo Economico
- Il dirigente del Settore Urbanistica
- Il Dirigente del Settore Ambiente e Ecologia
- Un funzionario medico dei Servizi di Igiene Pubblica
- quattro rappresentanti designati, ciascuno rispettivamente, dalle associazioni di categoria artigiana maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

La seduta della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; ove però manchi un componente del quale si ritiene necessario acquisire il parere, la commissione potrà rimandare l'esito della valutazione ad altra seduta.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente del Settore Sviluppo Economico.

Per la valutazione delle istanze la Commissione potrà avvalersi della consulenza di un esperto esterno.

La Commissione potrà richiedere alla ditte in esame, documenti integrativi e spiegazioni scritte, qualora la documentazione presentata non sia sufficiente ai fini di una corretta e obiettiva valutazione.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

Nel caso in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento delle aree assegnate, nei tempi e modi di cui all'art. 15 del presente regolamento, ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto, ovvero infine nel caso in cui il Comune rientrasse nella piena titolarità dell'area assegnata con le modalità riportate al successivo art. 16, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico è tenuto a chiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad esaurimento - l'eventuale disponibilità all'acquisizione delle aree in questione.

Nel caso in cui la rinuncia sia fatta dall'impresa per le dimensioni del lotto incompatibili con quelle richieste dall'attività produttiva, l'impresa rimane in graduatoria, passando però in coda.

ART. 7 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione nell'attribuzione del punteggio segue i seguenti criteri:

- **Titolo A** : impresa richiedente già proprietaria di aree espropriate per la realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi .

Punteggio attribuibile da ciascun componente : punti 10 così ripartito:

1. Proprietario di aree espropriate per la realizzazione di aree artigianali attrezzate all'interno del territorio comunale: punteggio 6 (nel caso di compresenza di più istanze col medesimo requisito, la priorità è data alla maggiore consistenza o valore venale delle aree espropriate);
 2. Non titolare di aree espropriate per la realizzazione di aree artigianali attrezzate all'interno del territorio comunale: punteggio 4
- **Titolo B**: trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già

ricadenti nel centro storico/urbano.

Punteggio massimo attribuibile da ciascun componente:

1. punti 10 a chi si trasferisce dal centro storico come perimetrato dalla L.R. n. 61/1981 (zone A e B1)
2. punti 7 a chi si trasferisce dal centro storico come perimetrato dal vigente PRG
3. punti 3 a chi si trasferisce dal centro urbano
4. punti 0 a chi si sposta dalla zona extraurbana o insediamento ASI

Si precisa che si valuta lo spostamento dell'ubicazione dell'impianto e non della sede legale

- **Titolo C** grado di inquinamento anche acustico.

1. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che, a causa delle emissioni prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica e necessitano di particolari strumenti preventivi che possono essere in parte espressi con la classificazione di attività insalubre come stabilito dal decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994:

TIPOLOGIA	PUNTI
Industrie insalubri di prima classe	10
Industrie insalubri di seconda classe	6

2. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che producono inquinamento acustico in ambiente esterno e/o abitativo, per le quali, sulla base della normativa vigente in materia e/o regolamenti comunali debbono essere collocate in partizioni definitive di territorio in accordo con gli strumenti urbanistici adottati.

Punti 10

3. Tipologie di insediamenti artigianali e attività la cui produzione determina scarichi di acque reflue, assimilabili e non agli scarichi civili, per le quali la normativa vigente in materia di tutela dei corpi idrici prevede installazioni e/o dispositivi idonei al rispetto e mantenimento dei parametri di legge:

TIPOLOGIA	PUNTI
Acque reflue non assimilabili agli scarichi civili	10
Acque reflue assimilabili agli scarichi civili	6

- **Titolo D** impresa operante in locali non di proprietà

Punteggio fisso attribuibile da ciascun componente: punti 5

- **Titolo E** impresa operante nel settore delle biotecnologie o delle fonti energetiche rinnovabili

Punteggio fisso attribuibile da ciascun componente : punti 10

- **Titolo F** aziende di trasformazione, valorizzazione, commercializzazione e offerta di prodotti tipici locali (dell'artigianato, dell'agricoltura, ecc)

Punti 10

Poiché la Commissione potrebbe protrarsi per più di una seduta e, in ciascuna di queste, potrebbe essere presente un numero diverso di componenti, concluso l'esame di ciascuna istanza, sulla base dei componenti presenti si calcolerà la media aritmetica del punteggio assegnato, aggiungendo a questo un numero di punti pari al prodotto della media ottenuta per il numero dei componenti assenti.

ART. 8 DICHIARAZIONI E ALLEGATI ALLA DOMANDA

Al fine di consentire la valutazione delle istanze, ad ogni domanda, redatta in competente bollo, dovrà essere allegata:

Dettagliata relazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sull'attività svolta nell'ultimo biennio e su quella che, eventualmente si intende svolgere nel nuovo insediamento.

Nell'istanza si autocertificherà:

- Di aver preso visione e di accettare il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale
- L'assenza di cause che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
- L'assenza di procedure in corso fallimentari, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana a carico dell'impresa o dei suoi legali rappresentanti;
- Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali;
- Di essere in possesso dei requisiti riguardanti gli obblighi vigenti in base al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Di applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. di categoria vigente;
- Se il titolare dell'impresa richiedente era già proprietario di aree espropriate per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- Il grado di inquinamento che l'attività esercita nel centro abitato (rumorosità, contaminazione ambientale, tossicità o lavorazioni altamente inquinanti).
- Ai fini della valutazione degli elementi di cui al titolo A del precedente articolo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il titolare attesta il pregresso diritto di proprietà su aree espropriate per la realizzazione di aree artigianali in territorio comunale
- Ai fini della valutazione degli elementi di cui al titolo B del precedente articolo, dovrà essere indicata l'ubicazione in cui la ditta esercita l'attività (via.....n. civico....ecc)
- Ai fini della valutazione degli elementi di cui al titolo D del precedente articolo, copia del contratto d'affitto o del contratto di comodato d'uso dei locali in cui si svolge attualmente l'attività (sono esclusi la sede legale e/o eventuali magazzini o locali di stoccaggio)

ART. 9 GRADUATORIA

La Commissione, al termine dell'esame delle istanze, predisporrà una graduatoria, la cui validità è fissata in cinque anni a decorrere dalla data della sua approvazione da parte del Dirigente del Settore Sviluppo Economico.

Nel caso di parità di punteggio tra più ditte, l'ordine delle ditte all'interno della graduatoria sarà stabilito in base al numero di ingresso al protocollo delle istanze.

Approvata la graduatoria, il Dirigente dello Sviluppo Economico comunicherà alle ditte la posizione che occupano nella stessa, con raccomandata A.R. o tramite PEC.

Avverso la determinazione dirigenziale, che definisce la graduatoria, potrà opporsi ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevuta, indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo Economico.

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ragusa.

Ove vi siano ricorsi, sarà nuovamente convocata la Commissione per l'esame degli stessi ed una eventuale riformulazione della graduatoria.

ART. 10 ASSEGNAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ATTO D'IMPEGNO

Divenuta definitivamente esecutiva la graduatoria, il Dirigente dello Sviluppo Economico convoca i richiedenti, seguendo l'ordine di questa, per la scelta dell'area sulla base del numero di moduli disponibili.

Per le imprese, la cui attività è classificata come insalubre di prima categoria dal Ministero della Salute, la scelta dei lotti è limitata alle zone dell'area artigianale distanti almeno 200 metri dalle zone edificate e in genere, dall'abitato.

Al momento della scelta i richiedenti devono sottoscrivere un atto di impegno a procedere all'acquisizione della proprietà dell'area alle condizioni di cui al Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e devono versare una caparra pari al 20% del costo del lotto. Tale caparra non sarà restituita nel caso in cui il trasferimento definitivo del lotto non si effettui, per qualsiasi motivo non dipendente dalla volontà di questa Amministrazione.

ART. 11 MODALITA' DI CALCOLO NELLA CESSIONE IN PROPRIETA'

Il prezzo di cessione in proprietà degli stacchi della Zona Artigianale viene determinato annualmente, ai sensi del 1° comma let.C dell'art.172 del D.lvo n° 267/2000, con apposita delibera che il Consiglio comunale deve adottare prima dell'approvazione del bilancio.

ART. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta assegnataria, per le aree cedute in proprietà, deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:

1. 20% a titolo di caparra confirmatoria ed in acconto, contestualmente alla firma dell'accettazione dello stacco;
2. 80% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento.

ART. 13 CONDIZIONI PER LA CESSIONE IN PROPRIETA'

Le imprese che ottengono l'assegnazione di aree in proprietà si impegnano, al rispetto delle condizioni di cui ai successivi articoli, sottoscrivendo l'atto pubblico di trasferimento.

L'atto pubblico di trasferimento potrà essere rogato dal Segretario Generale del Comune ai sensi dell'art. 97 del D lgs n. 267/2000, o dal notaio di fiducia dell'impresa assegnataria dell'area.

Tutte le spese contrattuali relative alla cessione in proprietà dell'area sono a carico dell'assegnatario.

L'atto di vendita della proprietà del lotto artigianale dovrà prevedere il rispetto di

tutte le norme previste dal presente regolamento e precisamente dall'art. 14 all'art. 26.

ART. 14 TEMPISTICHE DA RISPETTARE

Le ditte assegnatarie, che hanno già firmato l'atto di impegno all'acquisto del terreno e che hanno versato la caparra del 20% sul costo complessivo del lotto, sono tenute entro 120 giorni a presentare il progetto delle opere da realizzare tramite il SUAP in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del DPR 160/2010.

Il SUAP entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza può richiedere documentazione integrativa. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo Unico entro ulteriori 30 giorni, salvo i termini più brevi previsti dalle norme vigenti o eventuali interruzioni richiesti da enti e/o uffici coinvolti.

I lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del titolo edilizio ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio, salvo proroghe.

ART. 15 SANZIONI PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLA TEMPISTICA DA RISPETTARE

1. La mancata presentazione al SUAP del progetto delle opere da realizzare nei tempi di cui al superiore art. 14, comporterà la revoca dell'assegnazione del lotto artigianale e il trattenimento della somma versata a titolo di caparra confirmatoria;

2. La mancata stipula dell'atto di trasferimento in proprietà del lotto artigianale e la mancata presentazione della domanda unica nei tempi di cui al superiore art. 14, comporterà la revoca dell'assegnazione del lotto artigianale e il trattenimento della somma versata a titolo di caparra confirmatoria;

3. Il mancato rispetto dei termini fissati nel titolo edilizio per l'inizio e l'ultimazione delle opere (compresi i termini eventualmente prorogati), comporterà la risoluzione del contratto di acquisto del lotto artigianale per inadempimento contrattuale ed il trattenimento della somma versata per l'acquisto del lotto artigianale.

Le spese necessarie per il trasferimento della proprietà del lotto al comune a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento sono a carico della ditta.

ART. 16 VINCOLI DI DESTINAZIONE

Le opere da realizzare a cura dei proprietari devono avere le caratteristiche costruttive e tipologiche, di cui al successivo articolo.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti, rimarranno vincolati alla loro originaria e specifica destinazione.

Per superficie utile si intende quella interna dei pavimenti, misurata al netto dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

ART. 17 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Nei lotti assegnati è consentita, da parte dell'impresa concessionaria, la costruzione o installazione di capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, locali per l'esposizione dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia.

Gli spazi per esposizione, uffici e/o per il personale di custodia non possono avere, nel complesso, una superficie utile calpestabile superiore al 25% della superficie utile lavorativa.

Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di cui al primo comma del presente articolo dovranno rispettare le specifiche Norme tecniche Attuazione di cui alle delibere di Giunta Municipale n. 674 del 22/09/2003 e n. 414 del 26/10/2005, e, in ogni caso, rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico - economica da allegare al progetto con lay-out di produzione, purché conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e alle norme relative all'efficienza energetica; è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico - sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie per quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

Si precisa, infine, che gli schemi di accorpamento allegati alla delibera di G.M. n. 674 del 22/09/2003, sono puramente indicati e non vincolanti.

ART. 18 CONFORMITA' AL PROGETTO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Le opere realizzate a qualunque titolo nei moduli non potranno subire modifiche di alcun genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi competenti.

Il comune si riserva il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura del proprio personale all'uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in corso d'opera o a fine lavori, il sindaco ordina l'immediata sospensione della concessione ed il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche, entro il termine perentorio che gli verrà assegnato.

Qualora in corso d'opera venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato, la sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale non interrompe il decorso dei termini stabiliti per la loro ultimazione.

La verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà con il rilascio del certificato di agibilità che stabilirà, inoltre, la destinazione d'uso dei singoli locali.

Il rilascio del certificato di Agibilità dovrà avvenire , tramite lo Sportello Unico dell ' Edilizia , nei modi e modalità stabilite dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche e integrazioni¹.

ART. 19 LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA'

Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente dall'impresa alla quale l'area è stata concessa in proprietà.

Al proprietario del lotto artigianale è vietato, se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di inizio attività nel nuovo sito all'interno della zona artigianale, qualsiasi atto tra vivi che direttamente o indirettamente comporti la sua sostituzione nella titolarità del lotto e/o la sua scomparsa dalla compagine sociale.

La vendita dell'area in proprietà e della sovrastante costruzione potrà avvenire, comunque, solo dietro pagamento al Comune della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della vendita e il costo di acquisizione dell'area urbanizzata a suo tempo sostenuto dall'assegnatario e corrisposto al Comune, rivalutato secondo gli indici ISTAT.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, in caso di alienazione, il diritto di prelazione. Inoltre, hanno diritto di prelazione i richiedenti stacchi di terreno a seguito di bando le cui graduatorie siano ancora aperte.

Sono, altresì vietati, la cessione d'azienda, il cambio di attività, la locazione del lotto o dell'opificio realizzato o di parti di esso, se non sono trascorsi 5 (cinque) anni dall'atto di acquisto dal comune della proprietà del lotto artigianale.

Il divieto di cessione del lotto e delle eventuali strutture edilizie ivi costruite non si applica nei seguenti casi:

- Per cessazione dell'attività da parte del soggetto assegnatario;
- Per assegnazione del bene ad uno dei soci a seguito di scioglimento della società.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui ai superiori commi, il contratto di vendita si intende risolto e sono a carico della ditta tutte le spese per il trasferimento della proprietà del lotto al Comune.

Trascorsi 5 anni dall'atto di acquisto del lotto artigianale cesseranno tutte le limitazioni al diritto di proprietà sopra evidenziate e il titolare potrà porre in essere gli atti di interesse presentando allo Sportello Unico delle attività Produttive la documentazione necessaria.

ART. 20 CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si procede alla risoluzione del contratto di compravendita, per colpa e in danno del concessionario, qualora:

1. vengano realizzate opere edilizie sostanzialmente difformi a quelle previste nella concessione medesima;
2. si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali fissati dallo statuto, non tempestivamente comunicati dall'amministrazione comunale;
3. il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
4. sia notificata al comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

Sono a carico della ditta tutte le spese per il trasferimento della proprietà del lotto al patrimonio del Comune, a seguito della risoluzione del contratto.

ART. 21 RAPPORTI CON ISTITUTI MUTUANTI

Nell'ipotesi di risoluzione, per violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione si riserva di riconoscere l'eventuale ipoteca già iscritta dall'istituto mutuante, accollandosi il mutuo per la parte residua con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso assegnatario.

Qualora non intenda avvalersi della predetta facoltà, l'Amministrazione dovrà comunicare all'istituto mutuante, che ha iscritto l'ipoteca sull'immobile, la propria volontà di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di compravendita, affinché detto istituto possa provvedere all'esecuzione forzata ai sensi di legge senza ulteriori formalità.

Verificate le compatibilità di bilancio, sarà la Giunta Municipale a decidere se rinunciare alla risoluzione del contratto ovvero proporre al Consiglio di attivare la procedura di risoluzione e apportare le necessarie variazioni al bilancio.

ART. 22 ISTITUTI MUTUANTI

I manufatti realizzati dagli assegnatari delle aree in proprietà potranno essere ipotecati soltanto a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari e di soggetti abilitati alla concessione di mutui ipotecari alle imprese artigiane o industriali.

ART. 23 CONTRATTO DI LEASING

Affinché l'impresa assegnataria possa ottenere finanziamenti necessari per la realizzazione di interventi connessi allo svolgimento dell'attività, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico potrà rilasciare il proprio nulla osta alla stipula di contratto nella forma di leasing.

Il nulla osta potrà essere rilasciato alle seguenti condizioni:

1) che il corrispettivo di cessione dello stacco sia stato completamente saldato e che siano state corrisposte le somme stabilite per eventuali penali nel caso ci sia stato ritardato pagamento delle singole rate, oppure nel caso in cui il concessionario, pur non avendo ancora provveduto al saldo finale, sia in regola con i pagamenti rateali di cui al precedente art. 7.

2) che il contratto da stipularsi fra la società di leasing che acquisirà i diritti sullo stacco e la ditta concessionaria contenga espressamente quanto di seguito elencato:

- che la società di leasing subentrante, che acquisisce temporaneamente i diritti, accetti incondizionatamente tutte le norme e le clausole che regolano il rapporto fra il comune e il concessionario, nel rispetto del presente Regolamento, con particolare riferimento all'utilizzo dello stacco, alla costruzione e all'utilizzo di tutti gli immobili che su di esso saranno costruiti, alla gestione dell'attività, all'eventuale locazione e vendita dell'immobile.

- che la società di leasing stessa si impegni a cedere o vendere il terreno e l'immobile ad altra impresa artigiana avente diritto, nel rispetto del vigente regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree ricadenti in zona artigianale, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di chiusura del contratto con l'assegnatario, attingendo dalla graduatoria delle istanze giacenti in Comune.

- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non avvenga completamente quanto sopra detto, il terreno e tutti gli immobili che su di esso insistono, rientreranno nella piena disponibilità patrimoniale del Comune che, a titolo di risarcimento, agli aventi diritto rifonderà:

- relativamente al terreno: l'importo versato per il terreno suddetto diminuito del 20% dell'intero corrispettivo e di tutti gli oneri derivanti;

- relativamente al costruito sullo stacco: il comune corrisponderà, a seguito di stima effettuata da un tecnico nominato dall'Amministrazione Comunale, il 50% del valore stimato del rustico e entrerà nella piena proprietà di tutte le strutture. Tutte le attrezzature, macchinari e ogni quant'altro diverso, dai manufatti edili al rustico, non saranno oggetto di valutazione e per i quali nulla sarà corrisposto.

Tutti gli oneri e le spese, comprese quelle dei periti necessari ad effettuare la stima, sono a carico del concessionario richiedente.

ART. 24 TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Ai soggetti di cui all'art. 4 è riconosciuta la facoltà di trasformarsi, ai sensi delle vigenti norme del Cod. Civ. e nel rispetto dei requisiti e dei limiti richiamati dall'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1986 n. 3 e ciò ai fini dei requisiti richiesti per l'identificazione dell'imprenditore artigiano, per la definizione dell'impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione è, altresì necessario, che i soggetti assegnatari del lotto permangano nel nuovo soggetto giuridico trasformato.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, i soggetti interessati alla trasformazione dovranno inoltrare apposita istanza al Comune specificando il tipo di trasformazione che intendono attuare, e autocertificare il rispetto di tutti i requisiti e limiti previsti dall'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1986 n. 3 nonché la loro permanenza nel nuovo soggetto giuridico trasformato.

Non saranno rilasciate autorizzazioni alla trasformazione nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del lotto e la stipula dell'atto di vendita.

L'autorizzazione alla trasformazione societaria è assentita dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico che, con proprio provvedimento motivato, può anche rigettare l'istanza.

Al soggetto trasformato è fatto obbligo di trasmettere al Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, entro 20 giorni dalla trasformazione, il relativo atto notarile, regolarmente registrato.

ART. 25 PERMUTA LOTTO

Nel caso in cui due o più ditte, sia assegnatarie che già proprietarie, volessero per motivi di una migliore organizzazione o logistica produttiva, permutare i propri lotti, dovranno avanzare apposita richiesta al comune sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegate le descrizioni delle caratteristiche dei lotti oggetto di permuta e le motivazioni del cambio.

La richiesta sarà valutata ed eventualmente assentita dal dirigente del settore Sviluppo Economico, il quale con proprio provvedimento motivato può rigettare l'istanza.

ART. 26 GESTIONE DELL' AREA ARTIGIANALE

Il Comune di Ragusa è competente a gestire l'area artigianale per gli aspetti individuati dall'art. 33 del Decreto Assessoriale 8 febbraio 1991.

Con successiva deliberazione il Consiglio, può stabilire di avviare la costituzione di un Consorzio o Società Consortile finalizzato alla gestione dell'area artigianale, nonché agli altri compiti di cui al comma 2 del citato art. 33.

Del Consorzio predetto potranno far parte, oltre che gli enti territoriali interessati e le associazioni di categoria, anche i concessionari delle aree cedute.

: TITOLO III - Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013)

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastramento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosecuzione dei muri e della salubrità degli ambienti;
- c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
- b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
- c) la documentazione indicata al comma 1;
- d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo, e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013)

- a) richiesta di accatastramento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.
(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013)